

Publicato il 27/07/2018

N.03552\_2018 REG.PROV.CAU.  
N. 05298/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5298 del 2018, proposto da

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Fachile in Roma, piazza Mazzini, n. 8;

***contro***

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2793/2018, resa tra le parti, concernente il diniego di rilascio del titolo di viaggio per stranieri titolari di protezione umanitaria;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2018 il Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte appellante l'avvocato Francesco Verrastro su delega dichiarata di Carmela Fachile;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, atteso che l'appellante ha fornito – a dimostrazione dell'impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del proprio paese di origine – l'attestazione dell'Ambasciata del proprio paese, datata 18 ottobre 2017, da cui risulta che tale documento non può essere rilasciato in Italia;

Ritenuto, inoltre, che già in precedenza la Questura gli aveva rilasciato il titolo di viaggio sulla base del medesimo presupposto, costituito dal mancato rilascio del passaporto da parte dell'autorità diplomatica del paese di origine, sicchè il diniego si pone in contraddizione con la precedente determinazione della stessa Questura;

Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5298/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere  
Pierfrancesco Ungari, Consigliere  
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore  
Giulia Ferrari, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Stefania Santoleri**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**